



A.S.L. VC
Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI
Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284
www.aslvc.piemonte.it
Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

ORDINANZA N. 02 EP/2024

OGGETTO : Focolaio di Peste Suina Africana (PSA).
Istituzione Zona di Protezione e Zona di Sorveglianza
Stabilimento: Ticozzelli Andrea
Comune – VINZAGLIO (NO) 28060
Codice Aziendale: 164NO001
Proprietario: Sig. TICOZZELLI Andrea
Via: Principe Amedeo 4

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Vercelli, Dr.ssa Elena Pavoletti, in qualità di Autorità Competente di cui all'articolo 2 del D.lgs 2 febbraio 2021, n. 27 ed in relazione alla Delibera ASL VC n. 1112 del 25/10/2023;

VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 32;

VISTA la Legge Regionale 26 ottobre 1982, n. 30, art. 2, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 117;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo, articoli 60 e 64;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1882 del 3 dicembre 2018;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023;

VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;

STRUTTURA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
DIRETTORE: Dr.ssa Elena PAVOLETTI
Indirizzo: Largo G. Giusti, 13 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593092 - 593163
E-mail: dip.prevenzione@aslvc.piemonte.it

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n.134;

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022 n.136;

VISTO il Decreto Ministeriale 28 giugno 2022;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2024;

VISTA la comunicazione da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) dell'Umbria e delle Marche del 16/08/2024, inerente il rilevamento di positività virologica al virus PSA in un allevamento sito nel Comune di Vinzaglio (NO) (Rapporto di prova n. 66133, IZSUM-Perugia del 16/08/24);

RILEVATO che la PSA rientra tra le malattie di categoria A, D, E che richiede l'adozione di immediate misure di eradicazione, per la quale sono necessarie misure per evitare la diffusione e la necessità di sorveglianza ai sensi del Reg. UE 2016/429;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus PSA, ai sensi delle citate disposizioni;

RITENUTO di istituire una zona di protezione e una zona di sorveglianza che si estendono rispettivamente per il raggio di 3 Km e di 10 km dall'allevamento sede di focolaio e di definire le misure da applicare in tali zone;

SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per PSA;

SENTITO l'IZS Piemonte Liguria e Valle D'Aosta;

SENTITO il Settore regionale del Piemonte Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Sanità.

ORDINA

1. l'istituzione di una zona di protezione (ZP) che si estende per il raggio di 3 Km dall'allevamento sede di focolaio codice aziendale 164NO001, sito nel Comune di Vinzaglio (NO), e che comprende i comuni del territorio di competenza dell'ASL VC: **Vinzaglio e Vercelli** e di competenza della Asl di Novara: **Casalino** come indicato nella cartografia allegata al presente provvedimento di carattere ordinatorio e cautelare;
2. l'istituzione di una zona di sorveglianza (ZS) che si estende per il raggio di 10 Km dall'allevamento sede di focolaio codice aziendale 164NO001, sito nel Comune di Vinzaglio (NO), e che comprende nel territorio di competenza dell'ASL VC i comuni di **Vinzaglio, Vercelli, Asigliano Vercellese, Borgo Vercelli, Caresana, Caresanablot, Pezzana, Prarolo, Stroppiana, Villata**. Competenza dell'Asl di NO il comune di **Novara, Nibbiola, Vespolate, Casalbeltrame, Casalvolone, Granozzo con Monticello, Casalino**, come indicato nella cartografia allegata al presente provvedimento di carattere ordinatorio e cautelare;

3. l'adozione delle misure come di seguito specificate.

A. Misure da applicare nella zona di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS)

a) aggiornamento senza indugio di un censimento di tutti gli stabilimenti che detengono animali delle specie elencate (suidi) situati nella zona soggetta a restrizioni, comprese le specie, le categorie e il numero di animali in ciascuno stabilimento;

b) verifica che tutti i movimenti di corpi interi o parti di animali selvatici o detenuti morti delle specie elencate dalla zona soggetta a restrizioni siano destinati alla trasformazione o allo smaltimento in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 in un impianto riconosciuto a tal fine;

c) imposizione di condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona soggetta a restrizioni affinché avvenga:

- senza soste o operazioni di scarico nella zona soggetta a restrizioni;
- privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
- evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie elencate.

d) verifica che i sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali delle specie elencate, provenienti dalla zona soggetta a restrizioni e spostati al di fuori di essa siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati a essere spostati alle condizioni stabilite dall'autorità competente;

e) è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente qualsiasi prelievo di campioni negli stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni che detengono animali delle specie elencate per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione della presenza della PSA.

B. Misure da applicare nella zona di protezione (ZP)

Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:

a) detenere gli animali delle specie elencate (suidi) separati da animali selvatici e animali di specie non elencate;

b) attuare una sorveglianza supplementare al fine di individuare ogni ulteriore diffusione della PSA agli stabilimenti, compresi l'aumento della morbilità o della mortalità o un calo significativo dei dati di produzione; tali eventuali aumenti o cali sono immediatamente notificati all'autorità competente;

c) impiegare adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie all'interno dello stabilimento e intorno ad esso;

d) utilizzare adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti;

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

e) applicare appropriate misure di biosicurezza a tutte le persone in contatto con animali detenuti delle specie elencate in entrata o in uscita dallo stabilimento nonché ai mezzi di trasporto al fine di evitare ogni rischio di diffusione della PSA;

f) conservare una documentazione relativa a tutte le persone che visitano lo stabilimento, mantenerla aggiornata per facilitare la sorveglianza e il controllo delle malattie e metterla a disposizione dell'autorità competente su richiesta;

g) smaltire i corpi interi o le parti di animali detenuti delle specie elencate morti o abbattuti a norma del Regolamento CE n.1069/2009 in un impianto riconosciuto a tal fine;

h) esecuzione di almeno una visita presso tutti gli stabilimenti da parte del veterinario ufficiale, il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati, dopo la conferma ufficiale della presenza di un focolaio di PSA. Nell'effettuare le visite i veterinari ufficiali eseguono almeno le seguenti attività:

- controlli documentali, compresa l'analisi della documentazione relativa a produzione, salute e tracciabilità;

- verifica dell'attuazione delle misure applicate per impedire l'introduzione o la diffusione della PSA;

- esame clinico degli animali detenuti delle specie elencate;

- se necessario, prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza della PSA;

i) divieto di movimentazione riguardanti gli animali della specie suina, i loro prodotti e altro materiale da e verso la zona di protezione o all'interno di essa e svolgimento delle attività (fiere, mercati, esposizioni o altre raduni di suidi);

l) applicazione delle misure pertinenti di cui all'articolo 25 e agli articoli da 27 a 38 del Reg. (UE) 2020/687 nelle aziende alimentari e di mangimi, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente situati nella zona di protezione, compresi i mezzi di trasporto.

C. Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS):

a) detenere gli animali delle specie elencate (suidi) separati da animali selvatici e animali di specie non elencate;

b) attuare la sorveglianza supplementare al fine di individuare ogni ulteriore diffusione della PSA agli stabilimenti, compresi l'aumento della morbilità o della mortalità o un calo significativo dei dati di produzione; tali eventuali aumenti o cali sono immediatamente notificati all'autorità competente;

c) impiegare adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie all'interno dello stabilimento e intorno ad esso;

- d) utilizzare adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti;
- e) applicare appropriate misure di biosicurezza a tutte le persone in contatto con animali detenuti delle specie elencate o in entrata o in uscita dallo stabilimento nonché ai mezzi di trasporto al fine di evitare ogni rischio di diffusione della PSA;
- f) conservare una documentazione relativa a tutte le persone che visitano lo stabilimento, mantenerla aggiornata per facilitare la sorveglianza e il controllo delle malattie e metterla a disposizione dell'autorità competente su richiesta;
- g) smaltire i corpi interi o le parti di animali detenuti delle specie elencate morti o abbattuti a norma del Regolamento CE n.1069/2009 in un impianto riconosciuto a tal fine;
- h) esecuzione di almeno una visita da parte del veterinario ufficiale presso tutti gli stabilimenti, il più presto possibile e senza ritardi ingiustificati, dopo la conferma ufficiale della presenza di un focolaio di PSA. Nell'effettuare le visite i veterinari ufficiali eseguono almeno le seguenti attività:
- controlli documentali, compresa l'analisi della documentazione relativa a produzione, salute e tracciabilità;
 - la verifica dell'attuazione delle misure applicate per impedire l'introduzione o la diffusione della PSA ;
 - un esame clinico degli animali detenuti delle specie elencate;
 - se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza della PSA.
- i) divieto di movimentazione riguardanti animali della specie suina, i loro prodotti e altro materiale, da e verso la zona di sorveglianza e svolgimento alle attività (fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di suidi);
- l) rispetto delle misure pertinenti di cui all'articolo 40 e agli articoli da 42 a 53 del Reg. UE 2020/687, nelle aziende alimentari e di mangimi, negli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo pertinente situati nella zona di sorveglianza, compresi i mezzi di trasporto.

Le misure di cui alla lettera B) vengano mantenute per almeno 15 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nelle aziende infette e di esito favorevole delle visite veterinarie ed eventuali esami di laboratorio, mentre le misure di cui alla lettera C) vengano mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nelle aziende infette e di esito favorevole delle visite veterinarie ed eventuali esami di laboratorio.

Tutte le autorizzazioni di competenza regionale previste nel presente provvedimento sono affidate al Settore regionale Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Sanità.

Eventuali deroghe potranno essere concesse sulla base di quanto stabilito dal Reg UE 2020/687,

Reg UE 2023/594 e del DL 5/8/22 n° 136

DISPONE

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore e venga trasmesso ai Sindaci dei Comuni di: Vinzaglio, Vercelli, Asigliano Vercellese, Borgo Vercelli, Caresana, Caresanablot, Pezzana, Prarolo, Stroppiana, Villata, Casalino, Granozzo con Monticello, Novara, Nibbiola, Vespolate, Casalbeltrame, Casalvolone, Lignana, Sali Vercellese, Desana, Olcenengo, San Germano Vercellese, Salasco.

- Al settore Regionale Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Sanità;

che il presente provvedimento venga notificato ai proprietari/detentori delle Aziende suinicole presenti nel territorio delle zone di protezione e sorveglianza a cura dello scrivente Servizio Veterinario.

DEMANDA

al personale ispettivo della SSD Veterinario Area A e SC Veterinario Area B del Dipartimento di Prevenzione ASL VC di effettuare la vigilanza opportuna per l'esecuzione del presente provvedimento nonché di esperire le opportune verifiche sull'esecuzione e di riferire in merito.

Ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica, il ricorso al TAR della Regione Piemonte.

I contravventori saranno puniti a termine di Legge.

Vercelli, 20/08/2024

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE
Dr.ssa Elena PAVOLETTI**

In sostituzione
**IL DIRETTORE S.C. S.Pre.S.A.L.
Dr.ssa Silvia M.T. Durante
(firmato digitalmente)**